REGOLAMENTO (CE) N. 1579/2000 DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 2000

recante deroga al regolamento (CE) n. 1644/96 che stabilisce le modalità di applicazione per la concessione dell'aiuto a favore di taluni legumi da granella

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1577/96 del Consiglio, del 30 luglio 1996, recante una misura specifica a favore di taluni legumi da granella [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 811/2000 [2], in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1644/96 della Commissione [3] stabilisce le modalità di applicazione per la concessione dell'aiuto a favore di taluni legumi da granella. L'articolo 1, lettera a), precisa che le superfici in causa devono essere state interamente sottoposte a semina e raccolta e coltivate in condizioni di crescita normali.

(2) La situazione climatologica straordinaria verificatasi in talune regioni della Spagna, caratterizzata da una grave siccità nel periodo compreso tra l'autunno 1999 e la primavera 2000, non ha consentito alle colture di svilupparsi normalmente e di produrre una quantità significativa di sementi, per cui le rese previste sono molto inferiori alla media e l'operazione di raccolta risulta non redditizia sul piano economico. Di conseguenza, la mancanza di tale operazione fa perdere ai produttori interessati il beneficio dell'aiuto all'ettaro, non essendo stata rispettata la condizione della raccolta.

(3) La situazione sopra descritta giustifica la concessione di una deroga al regolamento (CE) n. 1644/96 per quanto riguarda l'obbligo della raccolta.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 2000/2001 e in deroga all'articolo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1644/96, in Spagna, nelle regioni delle Comunità autonome di:

— Aragon,
— Castilla-La Mancha,
— Murcia,
— Valencia,
— Islas Baleares

le superfici seminate a legumi da granella che non sono state sottoposte a raccolta continuano ad essere ammissibili all'aiuto previsto dal regolamento (CE) n. 1577/96 a condizione che:

— le superfici in causa non siano state destinate ad altre colture fino al periodo normale di raccolta dei legumi da granella,
— siano state rispettate tutte le altre condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1644/96.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 15 giugno 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

[1] GU L 206 del 16.8.1996, pag. 4.
[2] GU L 100 del 20.4.2000, pag. 1.
[3] GU L 207 del 17.8.1996, pag. 1.